



AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA SVOLTI IN CORRISPONDENZA DEL QUARTO ANNO SCOLASTICO 2016/17

Premessa

Il presente avviso costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884. Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli interventi sono finanziati a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" e in particolare all'interno della priorità di investimento 10i, obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line".

1. Oggetto e finalità

L'intervento di cui al presente avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17. Si intende pertanto promuovere un'esperienza altamente significativa ai fini di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, di uno sviluppo dell'identità europea e di una crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

A tal fine l'Amministrazione intende concedere un numero indicativo di 60 voucher individuali, per una spesa complessiva di 400.000 euro, dei quali 280.000 euro sull'esercizio 2016 e 120.000 euro sull'esercizio 2017. I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La concessione del voucher è vincolata alla regolare frequenza del percorso scolastico all'estero e al conseguimento di una complessiva positiva valutazione finale di merito rilasciata dall'istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali tali voucher sono assimilati a redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Requisiti per la presentazione della domanda di voucher individuale

Ai fini della presentazione della domanda per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente o domiciliato in provincia di Trento;
- frequentare nell'anno scolastico 2015/16 il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- a livello di merito, aver conseguito non più di un voto negativo nella valutazione del primo quadrimestre della terza classe frequentata nell'anno scolastico 2015/16;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF non superiore a 0,59 con riferimento alla politica Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani. Il possesso del requisito relativo alla condizione economica familiare è attestato tramite la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso al Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani – 2015/16" contenente l'attestazione dell'indicatore ICEF – Anno 2015. Tale dichiarazione va effettuata presso i soggetti (CAF) abilitati o presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico dislocati sul territorio provinciale.

Con riferimento al requisito relativo al merito scolastico, l'assegnazione del voucher è comunque vincolata al conseguimento della promozione alla classe quarta senza voti negativi/debiti formativi.

Il voucher non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici erogati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri enti pubblici. Non sono inoltre ammessi al voucher gli studenti che risultano vincitori della borsa di studio concessa dalla Fondazione Caritro per la frequenza all'estero del quarto anno scolastico 2016/17.

3. Modalità per la presentazione della domanda e documentazione da allegare

La domanda del voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore se lo stesso è minorenni.

Il modulo di domanda è reperibile all'indirizzo www.fse.provincia.tn.it – opportunità FSE per le persone – Piano Trentino Trilingue e sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a. l'attestazione dell'indicatore ICEF per l'accesso al Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani – anno 2015 (N.B: per la quantificazione del voucher spettante si considera soltanto il valore dell'indicatore ICEF);
- b. la copia del documento di valutazione relativo al primo quadrimestre della classe terza frequentata nell'anno scolastico 2015/16.

La domanda di voucher può essere presentata entro le ore 17:30 del 29 aprile 2016 con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam - Via Pranzelores n. 69, 38121 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 17.30 (numero verde 800 163870);
- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante), allegando copia di un documento di identità;
- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC non serve allegare la copia di un documento di identità);

- invio tramite fax al numero 0461 390707 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione istanze che saranno inviate o consegnate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

4. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione all'estero deve essere svolto presso un'istituzione scolastica con sede in uno dei paesi dell'Unione europea indicati nella tabella di cui al par. 5.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

Nel caso del percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2016/17 come definito dal calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni.

Nel caso del percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2016/17 per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di voucher è comunque presentata a titolo personale dallo studente (o dal suo genitore o tutore) che rimane l'unico interlocutore dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero valgono le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione con nota prot. n. 843 del 10 aprile 2013 e le indicazioni operative trasmesse alle istituzioni scolastiche dal Dipartimento della Conoscenza della Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 429542 di data 11 agosto 2014.

5. Determinazione dell'importo del voucher

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza del quarto anno all'estero e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella, suddivisa per gruppi di Paesi.

Stato estero UE	Percorso annuale		Percorso parziale		Importo eventuale riduzione giornaliera Euro
	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	
Croazia, Estonia, Lituania, Slovenia	5.884	981	3.076	513	15
Portogallo	6.538	1.090	3.418	570	
Germania, Lettonia, Malta, Slovacchia, Spagna	6.864	1.144	3.588	598	
Grecia, Polonia, Romaniaa, Ungheria	7.191	1.199	3.759	627	
Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca	7.518	1.253	3.930	655	
Cipro, Finlandia, Lussemburgo	7.845	1.308	4.101	684	
Francia, Irlanda	8.172	1.362	4.272	712	
Paesi Bassi, Svezia	8.499	1.416	4.443	740	
Danimarca	8.826	1.471	4.614	769	
Gran Bretagna	9.153	1.525	4.785	797	

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascuna area di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF attestato tramite la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso al Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani – 2015/16" (N.B: si considera soltanto il valore dell'indicatore ICEF); in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF pari o inferiore a 0,25, il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso fra 0,25 e 0,56, il voucher è determinato applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo Voucher}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF compreso tra a 0,56 e 0,59 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,59 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

6. **Graduatoria e assegnazione dei voucher**

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il competente Servizio procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse.

In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione assegnerà allo studente un termine massimo di 10 giorni per integrare gli eventuali allegati mancanti (attestazione dell'indicatore ICEF, documento di valutazione relativo al primo quadrimestre della classe terza frequentata nell'anno scolastico 2015/16) che dovranno essere presentati con le medesime modalità elencate al par. 3. per la trasmissione della domanda di voucher. Scaduto inutilmente tale termine la domanda si considera inammissibile.

Il dirigente del Servizio competente adotta quindi il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF, dando la precedenza, in caso di parità di ICEF, agli studenti residenti.

I voucher sono assegnati agli studenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 280.000 per l'esercizio 2016 e ad euro 120.000 per l'esercizio 2017.

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di disponibilità di risorse finanziarie.

La graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher è pubblicata sul sito www.fse.provincia.tn.it – opportunità FSE per le persone – Piano Trentino Trilingue e sul sito www.vivoscuola/trentino-trilingue. Ne viene altresì data comunicazione ai richiedenti per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

Lo studente che si è classificato in posizione utile in graduatoria risultando assegnatario di voucher è tenuto a presentare, entro le ore 13:30 del 24 giugno 2016, la seguente documentazione:

1. modulo di “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher”, nella quale lo stesso conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d’istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante e richiede la liquidazione della prima rata del voucher.
Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:
 - modifica dello stato estero purché appartenente alla medesima area di destinazione o ad area con un massimale di importo inferiore in base alla tabella di cui al par. 5;
 - riduzione della durata del percorso da annuale a parziale.
2. allegati al suddetto modulo:
 - a. copia del documento di valutazione relativo alla classe terza frequentata nell’anno scolastico 2015/16, attestante la promozione alla classe quarta senza voti negativi/debiti formativi;
 - b. modello detrazioni d’imposta per l’anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2017 si veda quanto specificato al paragrafo 7).

Il modulo di “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher” e i relativi allegati dovranno essere presentati con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale – 4° piano, via Gilli, 3 - 38121 Trento, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì e venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 13.30
martedì, mercoledì e giovedì:	dalle ore 9.00 alle ore 12.45
	dalle ore 14.30 alle ore 16.30
- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante), allegando copia di un documento di identità;
- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC non serve allegare la copia di un documento di identità);
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda.

Il recapito della suddetta dichiarazione è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione dichiarazioni che saranno inviate o consegnate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

E' stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

- mancata presentazione del modulo di “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher” e dei relativi allegati entro il termine previsto;
- presentazione del suddetto modulo incompleto o contenente modifiche non ammesse;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- mancata promozione dello studente alla classe quarta o mancato conseguimento della promozione alla classe quarta senza voti negativi/debiti formativi.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio competente, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher. Nel caso di risorse rese disponibili si procede all’eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in riserva, previa acquisizione dagli stessi della documentazione indicata al 5° alinea del presente paragrafo, da presentare nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione effettuata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

7. Modalità di erogazione del voucher

Il voucher è erogato in due rate come segue:

- una prima rata, pari al 70% dell’importo totale del voucher con le seguenti modalità:
 - entro 60 giorni dalla data di presentazione del modulo di “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e richiesta di liquidazione della prima rata del voucher” per le domande risultate assegnatarie nella graduatoria e non interessate da modifica dei dati o da decadenza;
 - entro 60 giorni dall’avvenuta adozione del provvedimento di modifica della graduatoria delle domande e relativa assegnazione dei voucher per le altre domande;
- una seconda rata, pari al 30% dell’importo totale del voucher, a saldo dopo la conclusione del percorso all’estero.

Ai fini dell’erogazione della seconda rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all’estero, con le medesime modalità elencate al par. 6 per la richiesta di liquidazione della prima rata, la seguente documentazione:

1. richiesta di liquidazione a saldo del voucher;
2. allegati alla suddetta richiesta:
 - a. scheda di valutazione-report finale della scuola estera, redatto secondo il modello predisposto dall’Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all’estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d’istruzione svolto;
 - b. modello detrazioni d’imposta per l’anno di competenza.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2017, la prima rata è erogata entro il *28 febbraio 2017*, previo inoltre del “Modello detrazioni d’imposta” per l’anno di competenza; per l’erogazione del saldo valgono i criteri sopra indicati.

N.B. La documentazione richiesta nel presente avviso per l’erogazione del voucher è specifica per la rendicontazione dei costi nell’ambito del Programma operativo FSE 2014/2020 e pertanto si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente nella classe quinta.

8. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda.

Nei casi di mancato completamento del percorso l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- percorso annuale: qualora lo studente non abbia svolto l'intero anno scolastico 2016/17 presso la scuola estera secondo il calendario previsto dalla stessa, l'importo del voucher sarà rideterminato al 50% dell'importo concesso purché lo studente abbia frequentato regolarmente la scuola estera per un minimo di 120 giorni e abbia conseguito una valutazione finale positiva;
- percorso parziale: qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 15,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 5.

In tutti i casi di mancato completamento del percorso, lo studente deve inviare al Servizio competente, entro 30 giorni dalla data di conclusione della frequenza all'estero, comunicazione del mancato completamento dello stesso unitamente alla scheda di valutazione-report finale della scuola estera che attesta il periodo di regolare frequenza scolastica e la valutazione dello studente in relazione al percorso d'istruzione svolto.

In assenza delle condizioni sopra indicate si procede alla revoca totale del voucher, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai minimi previsti, conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare, con proprie risorse, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate: ricovero ospedaliero o gravi problemi di salute dello studente o dei parenti fino al secondo grado, sinistri o calamità, lutto di parenti fino al secondo grado. In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando la riduzione fissa di 15 euro per ogni giorno non frequentato sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione/report finale redatta dalla scuola estera.

9. Revoca parziale o totale del voucher

La revoca parziale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo del voucher per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al par. 8;
- qualora dalle verifiche emerga che lo studente ha usufruito di altri finanziamenti pubblici ai fini della frequenza di un percorso d'istruzione all'estero in corrispondenza del quarto anno scolastico 2016/17, si procederà alla revoca di un importo pari all'ammontare di tale altro finanziamento maggiorato del 10%.

La revoca totale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- mancata presentazione, qualora lo studente ne abbia diritto, della richiesta di liquidazione del saldo e relativa documentazione nei termini previsti dal presente Avviso e in ogni caso previa diffida ad adempiere nel nuovo termine stabilito dall'Amministrazione;
- mancato conseguimento del requisito di merito, ossia regolare frequenza della scuola estera e complessiva valutazione positiva finale in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dalla scheda di valutazione-report finale della scuola estera redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, di cui al par.8;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, di cui al par.8;
- qualora in caso di mancato completamento del percorso, di cui al paragrafo 8, non ne sia stata data comunicazione e/o non sia stata inviata la scheda di valutazione-report finale della scuola

estera entro i termini previsti dal presente Avviso e in ogni caso previa diffida ad adempiere nel nuovo termine stabilito dall'Amministrazione.

Il dirigente del Servizio competente provvede con proprio provvedimento alla rideterminazione dei voucher nei casi previsti.

Il dirigente del Servizio competente provvede inoltre con proprio provvedimento alla revoca totale o parziale del voucher, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è quindi tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti con la comunicazione di revoca.

10. Controlli di primo livello

Il Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e Ricerca, quale Struttura provinciale coinvolta nell'attuazione del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, assicura nella gestione del presente dispositivo il rispetto di quanto previsto dalle normative europea, nazionale e provinciale in materia di fondo sociale europeo, nonché della disciplina contenuta nel presente Avviso.

Il Servizio Europa, quale Autorità di gestione del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, nelle more dell'approvazione del relativo Sistema di gestione e controllo, garantisce l'attuazione del paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell'art.125 del Reg. (UE) 1303/2013. In particolare, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 del citato articolo, i controlli per l'attività di cui al presente Avviso sono costituiti da:

- verifiche amministrative sulla gestione del dispositivo da parte della Struttura provinciale coinvolta nell'attuazione e sul rispetto delle condizioni di ammissibilità dei singoli voucher finanziati; tali controlli potranno anche avere natura campionaria.

Le check list che descrivono le modalità operative di esecuzione dei controlli vengono approvate con atto dell'Autorità di gestione; ad esse pertanto si rimanda per una descrizione analitica delle fasi e dei contenuti delle verifiche.

I controlli di primo livello, funzionali alla certificazione da inoltrare alla Commissione europea, vengono svolti dall'Autorità di gestione a conclusione dei pagamenti effettuati dal Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e Ricerca e sulla base della rendicontazione da esso prodotta.

11. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione verrà in possesso ai fini dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei voucher verranno trattati nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

12. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0461- 497211/491472 del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca e consultare il sito www.fse.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it/trentino-trilingue.